Numero registro generale 3479/2025
Numero sezionale 4689/2026
Numero di raccolta generale 21019/2026
Data pubblicazione 21/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Francesco Federici	Presidente
Roberto Succio	Consigliere
Gianluca Grasso	Consigliere
Giovanni Galasso	Consigliere Rel.
Pierpaolo Gori	Consigliere

Oggetto:

IVA - contributi pubblici – imponibilità - condizioni

Ad.28/5/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3479/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), costituitasi in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

-ricorrente-

contro

COMUNE DI ROCCALUMERA (c.f. 00145100830) costituitosi in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato [redacted] (c.f. [redacted]);

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5809/2024 depositata il 25/7/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso.

FATTI DI CAUSA

1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

Messina, il Comune di Roccalumera impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno 2016. L'atto aveva ad oggetto l'IVA dovuta su pagamenti relativi alla concessione del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana, previa progettazione, realizzazione e concessione in gestione dell'impianto di metanodotto, che avrebbe attraversato alcuni Comuni della costa ionica peloritana della provincia di Messina, tra i quali il Comune di Roccalumera. La [redacted] aggiudicataria, dopo la realizzazione, avrebbe avuto in gestione l'impianto per venti anni al termine dei quali l'avrebbe trasferito al concedente. Era previsto che la [redacted] avrebbe fruito di alcuni fondi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Sicilia.

La prima parte di tali fondi veniva erogata nel 2014 e la [redacted] emetteva delle note di debito fuori campo IVA per il valore complessivo dei contributi pari ad € 4.500.000.

A seguito di interpello rivolto dalla [redacted] all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima osservava che si trattava di compensi assoggettabili ad IVA; pertanto, la [redacted] emetteva note di addebito per IVA in *split payment* (art. 17 *ter* d.P.R. 633/1972).

La CTP accoglieva il ricorso limitatamente all'IVA oggetto della nota n. 4 del 4/3/2016 in quanto riguardante pagamenti intervenuti nel 2014 - per i quali non operava ancora la disciplina del cd. *split payment*, sicché l'IVA non era dovuta dal Comune - ed alle sanzioni in considerazione della non punibilità della condotta dovuta alla situazione di incertezza che caratterizzava la fattispecie in esame.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune; l'Amministrazione resisteva e proponeva, a sua volta, appello incidentale.

2. La CGT di secondo grado della Sicilia accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale.

Osservava, in particolare, richiamando numerose decisioni di merito, che il Comune non era beneficiario dei contributi comunitari, mentre lo era

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

il Consorzio e che *«l'impianto non origina da un acquisto per la commercializzazione di un prodotto, bensì dall'attività realizzativa del Consorzio, con erogazione di servizi dietro corrispettivo soltanto dopo l'ultimazione»*.

Inoltre, anche nel contratto di servizio era stabilito, all'art. 1, che l'impianto sarebbe stato gestito per venti anni dal consorzio, titolare della concessione per la distribuzione del gas, e che l'unico elemento di remunerazione era costituito dal corrispettivo per la distribuzione del gas.

Aggiungeva, infine, che era irrilevante il contenuto della circolare *«n. 34/E del 2013, secondo la quale, tra l'altro, l'erogazione di vantaggi economici in favore dei soggetti individuati dal regolamento comunitario si inserisce nella funzione amministrativa ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive, per cui, ove il soggetto che riceve il denaro (il Comune nella fattispecie considerata) non sia il beneficiario effettivo, costituendo piuttosto il tramite per il trasferimento delle somme all'effettivo beneficiario (il Consorzio nella fattispecie considerata), le somme da trasferire non costituiscono corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite»*.

3. Avverso tale sentenza l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Comune ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

La Procura Generale (nella persona del Dr. Alberto Michele Cisterna) ha depositato una memoria con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 143 d.lgs. 163/2006.

L'Amministrazione ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe interpretato in maniera scorretta il "C*ontratto di servizio relativo alla*

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del " [redacted] del 28/2/2011 nel quale si dava atto, nel preambolo, che i singoli Comuni avevano chiesto l'erogazione di finanziamenti del programma regionale FESR 2007/2013; inoltre, nell'art. 11 si prevedeva che le opere realizzate con il contributo pubblico o privato sarebbero diventate di proprietà del concedente alla fine della concessione, mentre quelle realizzate dal concessionario sarebbero diventate di proprietà del concedente previa liquidazione da parte del nuovo gestore del valore residuo.

Le somme versate, quindi, ad avviso dell'Amministrazione, costituivano un corrispettivo per la realizzazione dell'impianto; la previsione contrattuale sarebbe coerente con il contenuto dell'art. 143 d.lgs. 163/2006 che, per le concessioni di lavori pubblici, *«dopo avere stabilito che "La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati" aggiunge: "Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo … qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare".*

In altri termini, l'art. 143 prevede che in caso di concessione di opera pubblica la remunerazione della realizzazione dell'opera avviene di regola, col diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, ma non esclude l'apporto finanziario del soggetto concedente al concessionario in guisa di prezzo, cioè di "controprestazione", ancorché in funzione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario dell'iniziativa. Donde la configurabilità giuridica (prima ancora che economica) del "contributo pubblico" in questione alla

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

stregua di elemento di scambi tra un "dare" ed un "avere"» (cfr. ricorso per cassazione, pag. 12).

1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 85 e 88 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 1 d.P.R. 633/1972. L'Amministrazione ha dedotto che nella motivazione della sentenza di primo grado erano state richiamate le norme del d.P.R. 917/1986 sulla differenza tra contributi in conto impianto ed in conto esercizio; pur ritenendo che si trattasse di un *obiter dictum*, ha comunque impugnato anche questa parte della motivazione, qualora si ravvisi nella stessa un'autonoma *ratio decidendi*, osservando che tali norme riguardano esclusivamente le imposte sui redditi, mentre nel caso di specie la controversia ha ad oggetto l'IVA.

1.3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, sono infondati, sebbene la motivazione vada parzialmente corretta ai sensi dell'art. 384, comma 4°, c.p.c..

Questa Corte ha avvertito come, ai fini della valutazione dell'assoggettamento ad IVA dei contributi pubblici, ciò che rileva è la funzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell'operazione. Ciò - si è chiarito - accade se esso sia versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo (cfr. Cass. n. 35154/2021; cfr. anche Cass. n. 26318/2020, in un contesto relativo a sovvenzioni a fondo perduto, costituite da contributi all'immatricolazione, ritenuti integranti la base imponibile purché direttamente connessi col prezzo dell'operazione, ossia quando i contributi siano versati all'operatore sovvenzionato perché assicuri la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe richiesto in mancanza di sovvenzione).

Nel primo dei precedenti richiamati, riguardante i contributi erogati in favore di un soggetto che svolgeva attività di trasporto pubblico, questa

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

Corte ha evidenziato che l'art. 13 d.P.R. 633/1972 (analogamente all'art. 73 della direttiva UE) stabilisce che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita *«dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali..., aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti»*. Nella base imponibile dell'imposta vanno dunque incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo di assoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettito d'imposta inferiore (Corte di giustizia UE, 15 luglio 2004, causa C-144/02, Commissione c. Repubblica federale di Germania; Corte di giustizia UE, 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH & co. KG).

Si è pertanto affermato che nell'ipotesi di versamento di somme da parte di terzi ai soggetti passivi sono interessate tre parti, quella che corrisponde la somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente del bene o il destinatario del servizio, rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato. Le operazioni considerate come assoggettabili all'imposta armonizzata devono essere quelle erogate in favore del cessionario o del committente (Corte di giustizia UE, sentenza 22 novembre 2001, in causa C-184/00, punto 10). *«Né la circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea a interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C-151/13, Le Rayon d'Or SARL, punto 35, […])»* (Cass., 35154/2021, cit.).

La Corte di giustizia UE, nella sentenza 8 maggio 2025, in causa C-615/23, alla questione proposta dal giudice del rinvio polacco, il quale chiedeva se *«l'articolo 73 della direttiva IVA debba essere interpretato nel*

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale a un'impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata a coprire le perdite subite nell'ambito della fornitura di tali servizi sia compresa nella base imponibile di tale impresa», ha risposto che *«21. In forza dell'articolo 73 della direttiva IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile "comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni"»*.

Ha evidenziato, in particolare, che *«occorre verificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest'ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l'acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore. Si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest'ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 32 e giurisprudenza citata].*

25. Inoltre, il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve, quantomeno, essere determinabile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 33 e giurisprudenza citata].

26. Pertanto, la nozione di «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, include unicamente le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo integrale o parziale di

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi determinata e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 34 e giurisprudenza citata]».

Il giudice unionale, dopo aver constatato che nel caso portato alla sua attenzione la compensazione non incideva direttamente sul prezzo dei servizi di trasporto forniti, fissato dall'organizzatore di tali servizi, poiché lo scopo di tale compensazione era anzitutto quello di coprire le perdite connesse a tale attività, ha affermato che *«30. In tali circostanze, si deve constatare che una compensazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non è specificamente versata all'operatore affinché effettui un servizio di trasporto ad un destinatario determinato di tale servizio e non ha alcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare, dato che tale prezzo non è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla compensazione versata al prestatore di tale servizio. Per contro […] detta compensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall'utilizzo concreto dei servizi di trasporto, ma dipende dal numero di veicoli/km proposti. Una siffatta compensazione non rientra quindi nella nozione di «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA.*

31. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, senza una siffatta compensazione, che consente di ridurre nettamente il prezzo del servizio fornito, il prezzo dei titoli di trasporto dovrebbe essere più elevato per i beneficiari di tale servizio.

32. […] occorre infatti considerare che, necessariamente, qualsiasi sovvenzione può produrre effetti sul calcolo dei prezzi, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia effettuato dal beneficiario della sovvenzione o, come nel caso di specie, dall'organizzatore che versa detta sovvenzione. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

servizi forniti dall'organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a rendere quest'ultimo imponibile in quanto sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2001, Office des produits wallons, C-184/00, EU:C:2001:629, punto 12).

33. Ciò premesso, le sovvenzioni direttamente collegate al prezzo di un'operazione imponibile costituiscono solo una delle situazioni previste dall'articolo 73 della direttiva IVA, e la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita comunque da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2014, Le Rayon d'Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 30 e giurisprudenza citata). […]

35. La causa che ha dato luogo a detta sentenza verteva sull'assoggettabilità ad imposta di un "forfait cure" che una cassa nazionale di assicurazione malattia versava a strutture di residenza per anziani non autosufficienti per la prestazione di servizi di cura medica e paramedica ai residenti di tali strutture e il cui calcolo teneva conto in particolare del numero di residenti accolti in ciascun istituto e del loro grado di non autosufficienza. Nella medesima sentenza la Corte ha accertato che esisteva un nesso diretto tra le prestazioni di servizi fornite da una tale struttura ai propri residenti e il corrispettivo ricevuto, ossia tale "forfait cure", cosicché un pagamento forfettario siffatto costituiva il corrispettivo delle prestazioni di cura effettuate a titolo oneroso da tale struttura a beneficio dei suoi residenti e rientrava a tale titolo nell'ambito di applicazione dell'IVA.

36. A tal proposito la Corte ha precisato che la circostanza per cui il beneficiario diretto delle prestazioni di servizi di cui trattasi non è la cassa nazionale di assicurazione malattia che paga il forfait, ma l'assicurato di quest'ultima, non è tale da interrompere il nesso diretto esistente tra la

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 27 marzo 2014, Le Rayon d'Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 35)».

Ad avviso della Corte europea, qualunque sia la sovvenzione erogata all'operatore/beneficiario, perché possa collegarsi al prezzo corrisposto dai terzi fruitori del servizio prestato dall'operatore è necessario che essa incida sul corrispettivo integrale o parziale di un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatore di servizi - beneficiario della sovvenzione - di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo, il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dall'organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a rendere quest'ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA. Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi siano indirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che le persone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosi calcolare la compensazione senza tener conto dell'identità e del numero degli utenti del servizio fornito (CGUE, 8 maggio 2025, in causa C-615/23, cit.).

1.4 Per tali ragioni questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *«In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazione dell'imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogata all'operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrisposto dai terzi fruitori del servizio prestato dall'operatore è necessario che essa incida sul corrispettivo integrale o parziale di un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatore di servizi - beneficiario della sovvenzione - di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti*

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

dall'organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a rendere quest'ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA. Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi siano indirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che le persone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosi calcolare la compensazione senza tener conto dell'identità e del numero degli utenti del servizio fornito» (Cass. n. 6969/2026; in senso conforme, cfr. anche Cass. n. 16741/2026; Cass. n. 16175/2026; Cass. n. 15803/2026; Cass. n. 15796/2026).

1.5 Alla luce dei principi esposti, è dunque evidente che i motivi di ricorso non colgono del tutto gli aspetti principali della problematica.

Si fa riferimento, con il primo motivo, alla violazione delle norme sull'interpretazione del contratto per sostenere che i contributi costituiscono il corrispettivo per la realizzazione del gasdotto e la sua successiva cessione in favore del Comune. Tuttavia, sulla base della stessa prospettazione della ricorrente, la prestazione che il consorzio deve fornire non è solo quella della realizzazione dell'impianto, destinato, peraltro, a servire una pluralità di comuni, ma anche della sua gestione (che pertanto deve comprendere il trasporto del gas, la manutenzione, ecc.) per vent'anni ed è dunque complessa (il contratto è infatti denominato «C*ontratto di servizio relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del "[redacted]»)*; non è possibile, già per tale ragione, affermare che i contributi erogati costituiscono la controprestazione per la sola realizzazione e successiva cessione dell'impianto. A tal fine, la ricorrente valorizza la seguente espressione contenuta nel preambolo del contratto e trascritta nel ricorso: *«le Amministrazioni Comunali convenzionate, aderenti al Bacino di cui sopra hanno singolarmente presentato regolare*

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

domanda di finanziamento per il sistema di distribuzione del gas naturale alla Regione Siciliana ai sensi del Programma operativo regionale FERS 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.1.3 così come previsto dalla Circolare della Regione Siciliana, Assessorato Industria, Dipartimento Regionale dell'Industria e delle Miniere, Servizio II – Risorse Minerarie ed Energetiche n° 01 del 13/05/2009;

Che, alla data attuale non è ancora stata perfezionata l'istruttoria di finanziamento da parte della Regione Siciliana;».

Com'è evidente, anche dagli elementi indicati dalla ricorrente non risulta affatto che i contributi sono stati richiesti per la sola realizzazione dell'impianto, ma più in generale per il *«sistema di distribuzione del gas naturale»*. Anzi, proprio il fatto che la cessione dell'impianto dovrà avvenire "a titolo gratuito" (art. 11 del contratto riportato nel ricorso) a distanza di vent'anni dalla sua realizzazione, dopo la gestione per tale periodo da parte del consorzio - durante il quale lo stesso non può comunque determinare liberamente le tariffe per la distribuzione del gas, trattandosi di settore sottoposto al controllo dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) - contraddice l'interpretazione proposta dall'Amministrazione. Il contributo sembra quindi erogato al fine di riportare in equilibrio economico il rapporto, ipotesi prevista anche dall'articolo 143 d.lgs. 163/2006 menzionato dalla ricorrente.

È dunque chiaro che non si ravvisano gli errori nell'interpretazione del contratto – segnatamente, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. - lamentati con il primo motivo di ricorso.

1.6 Ciò che più conta, però, è che, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, occorre altresì tener presente un altro aspetto. Il contributo, infatti, non determina – se non in minima parte - un beneficio in favore del Comune, giacché lo stesso è volto a favorire la collettività degli abitanti della zona che potranno fruire del servizio di trasporto del gas. È altresì probabile che, per effetto del contributo, tale servizio verrà erogato

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a

a condizioni economiche più favorevoli, tuttavia – come ampiamente esposto - ciò non basta a far sì che il predetto contributo possa essere considerato come una controprestazione per l'attività svolta dal consorzio (e certamente non esclusivamente in favore dell'ente comunale) e, dunque, costituire la base imponibile dell'IVA ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 633/1972. Non risulta, infatti, che la contribuzione sia stata determinata in base al numero (ed eventualmente all'identità) degli utenti del servizio fornito o dell'estensione della rete realizzata, con la conseguenza che essa è destinata ad arrecare beneficio ad una pluralità indeterminata di soggetti; e ciò, in base ai principi sopra esposti, esclude che possa costituire parte del corrispettivo per l'opera e l'attività fornite.

1.7 Del tutto irrilevante, poi, come riconosciuto anche dalla ricorrente – che ha precisato di aver articolato il secondo motivo di ricorso solo per scrupolo – è il riferimento agli artt. 85 e 88 d.P.R. 917/1986, richiamati però nella sentenza di appello solo *ad abundantiam*, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie in esame.

Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

2. Si ritengono sussistenti motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della complessità e della relativa novità delle questioni esaminate.

Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2026.

Il Presidente

Francesco Federici

Firmato Da: FRANCESCO FEDERICI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: b19bf38b4bcf55a